



Prot. n. 2015/80243  
Venezia, 23/02/2015

**OGGETTO: interventi di riduzione dell'orario d'esercizio a carico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29 - definizione del flusso procedimentale e tipologia di provvedimento.**

Commercio e Attività Produttive  
Direttore  
Dott. Alessandro Martinini

### LA DIRIGENTE

Settore Commercio  
Dirigente  
Dott.ssa Stefania Battaglia

Premesso che negli ultimi anni sono state sottoposte all'attenzione dello scrivente Settore numerose situazioni di disagio acustico, che hanno visto coinvolte via via diverse zone della Città;

Premesso inoltre che in data 17 Novembre 2014 si è tenuto un incontro interdirezionale, coordinato dall'Avvocatura Civica, tra la Direzione Commercio e Attività produttive, la Direzione Ambiente e Politiche giovanili e la Polizia Municipale volto a valutare collegialmente, ciascuno per i profili di competenza, la decisione in ordine al procedimento da attivare in caso di necessità di adozione di un provvedimento sanzionatorio accessorio motivato dal riscontrato e reiterato disturbo della quiete pubblica per violazione dei limiti acustici imputabile ad attività di somministrazione alimenti e bevande;

Indirizzo  
San Marco, 4023 – C.po Manin  
30124 Venezia

Preso atto che in tale sede il Settore Commercio, anche in analogia all'iter adottato in caso di violazione reiterata dell'art.36 bis del Regolamento Cosap (violazione per abuso o difformità dal titolo autorizzatorio di uso del suolo pubblico da parte di attività economiche), ha proposto l'adozione di una procedura sanzionatoria di natura restrittiva riferita all'orario massimo di apertura dell'esercizio che diviene più gravosa in base alla reiterazione della violazione;

Considerato che la Direzione Ambiente e politiche giovanili, la Direzione Polizia Municipale e l'Avvocatura Civica hanno concordato in merito all'adozione di tale procedura;

Visto l'art. 20 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, che prevede che il Sindaco, salvo quanto disposto dall'art. 54 del T.U.E.L. e ss.mm, può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico senza peraltro applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1 della medesima Legge Regionale;

### DISPONE

che nel caso in cui gli accertamenti legati a fenomeni di disturbo abbiano dato luogo ad almeno tre contestazioni in materia di disturbo della quiete pubblica ai sensi dell'art.49 bis del Regolamento di Polizia Urbana e/o ai sensi dell'art. 659 c.p., si provvederà all'avvio e alla successiva adozione di un provvedimento di riduzione dell'orario di apertura dell'esercizio alle ore 23.00 per 3 mesi.

Nel caso in cui, dopo l'adozione di tale provvedimento, dovesse verificarsi ulteriore recidiva, si procederà all'adozione di un secondo ulteriore provvedimento di riduzione dell'orario, sempre alle ore 23.00, per un periodo di 6 mesi.

Ulteriore recidiva darà luogo alla riduzione permanente dell'orario d'esercizio alle ore 23,00. Tale provvedimento repressivo dovrà avere come presupposti sia gli accertamenti della Polizia Municipale sia i rilievi fonometrici effettuati da ARPAV.

F.to La Dirigente  
Dott.ssa Stefania Battaglia

Documento firmato digitalmente dalla dott.ssa Stefania Battaglia ai sensi del D.Lgs. 82/2005